



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 120/16/CSP

ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO AVVIATO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ SIDIS VISION S.P.A. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA TELEVISIVO IN AMBITO LOCALE “T9”) PER LA VIOLAZIONE DELL’ART 36BIS, COMMA 1, LETT. A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ART. 3, COMMI 1 E 2, DELLA DELIBERA 538/01/CSP (CONTESTAZIONE CO.RE.COM. LAZIO N. 5/2016)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 7 luglio 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni in legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo allegato A, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, integrato dalle modifiche apportate dalle delibere n. 250/04/CSP, n. 34/05/CSP, n. 105/05/CSP, n. 132/06/CSP, n. 162/07/CSP e n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la legge della Regione Lazio del 3 agosto 2001, n.19, recante “*Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni - CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 668/09/CONS, recante la delega al CO.RE.COM. Lazio della funzione di “*Vigilanza del rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiofonica locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione televisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali*”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTO l’articolo 36bis, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, ai sensi del quale “*Le comunicazioni commerciali audiovisive fornite dai fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana rispettano le seguenti prescrizioni: a) le comunicazioni commerciali audiovisive sono prontamente riconoscibili come tali; sono proibite le comunicazioni commerciali audiovisive occulte*”;

VISTO l’art. 3, comma 1, della delibera n. 538/01/CSP ai sensi del quale “*La pubblicità e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l’uso di mezzi di evidente percezione, ottici nei programmi televisivi, o acustici nei programmi radiofonici, inseriti all’inizio e alla fine della pubblicità o della televendita*”;

VISTO l'art. 3, comma 2, della delibera n. 538/01/CSP, ai sensi del quale “*Le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta pubblicità o televendita, rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

In data 15 febbraio 2016 il CO.RE.COM Lazio ha notificato l'atto di contestazione n. CONT. 5/16, adottato nella medesima data, alla società Sidis Vision S.p.A., con sede legale in Via Sambuca Pistoiese, n. 57, 00138 Roma, autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo in ambito locale “T9”, per la trasmissione di pubblicità non segnalata all'interno del documentario “*Piccola grande Italia*”, trasmesso il 5 ottobre 2015 dalle ore 8:22:10 alle ore 8:44:14 e in replica il giorno 8 ottobre 2015, nella puntata dedicata ad Ischia, per la presentazione dei servizi offerti dalla struttura termale/alberghiera “*Sorriso Thermae Resort*”, in violazione dell'art. 36bis, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 177/05, in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP.

2. Deduzioni della società

La società, a seguito della ricezione della contestazione, non ha richiesto accesso alla documentazione, né inviato scritti difensivi e richiesto audizione.

3. Valutazioni dell'Autorità

Il CO.RE.COM. Lazio ha inviato a questa Autorità in data 17 maggio 2016, prot. n. 26699, l'elenco dei procedimenti avviati nei confronti di alcune emittenti televisive. Questa Autorità, in data 1 giugno 2016, ha richiesto l'inoltro delle registrazioni, trasmesse con nota prot.n. 30930 del 6 giugno 2016, con la quale il CO.RE.COM. ha proposto la sanzione nei confronti della società Sidis Vision S.p.A. a seguito del riscontro della violazione dell'art. 36bis, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP.

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria e dalla visione delle registrazioni, diversamente da quanto proposto dal CO.RE.COM Lazio, non si ritiene sussistano gli estremi della violazione contestata, poiché il programma “*Piccola grande Italia*”, trasmesso il 5 ottobre 2015 e in replica il giorno 8 ottobre 2015, è un documentario che descrive il territorio dell'isola di Ischia e ne racconta la cultura e la storia, informando il telespettatore sulle attrattive naturali e sulla presenza di attività termali. In particolare viene indicata la struttura “*Sorriso Thermae Resort*”, elencando i servizi offerti alla clientela quali piscine termali, ristoranti, palestre e Spa. La natura informativa e descrittiva della struttura è preminente sui contenuti promozionali, anche se vengono mostrate le immagini e l'insegna della struttura termale/alberghiera.

Pertanto, sulla base delle risultanze istruttorie versate in atti, non si ritiene sussistente, nel caso di specie, la violazione contestata ai sensi dell'art. 36bis, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP.

RILEVATO che il programma “*Piccola grande Italia*”, trasmesso dal servizio di media audiovisivo “T9” il 5 ottobre 2015 e in replica il giorno 8 ottobre 2015, è un documentario dedicato interamente alla descrizione del territorio paesaggistico dell'isola di Ischia, della sua storia della sua cultura e delle sue attrattive turistiche tra le quali le strutture termali che offrono servizi per il benessere e per l'estetica del corpo, nel corso del quale vengono mostrate le immagini sia dell'insegna che dell'interno del “*Sorriso Thermae Resort*”, senza utilizzare toni enfatici e senza scopi di promozione;

RITENUTO che nel suddetto programma le immagini mostrate hanno scopo illustrativo e che la natura informativa risulta preminente rispetto alla natura promozionale dei contenuti mostrati, non riscontrandosi la trasmissione di pubblicità non segnalata non comportando la violazione del disposto di cui all'art. 36bis, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP;

RITENUTO, pertanto, contrariamente alla proposta del CO.RE.COM Lazio, di non procedere nei confronti della società Sidis Vision S.p.A., con sede legale in via Sambuca Pistoiese, n. 57, 00138 Roma, autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo in ambito locale “T9”, per l'insussistenza della violazione contestata;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

1. È archiviato il procedimento per le motivazioni di cui in premessa.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 7 luglio 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi

